

Convenzione Tra

Friedrich-Schiller-Universität Jena,
rappresentata dal
Magnifico Rettore, Prof. Dr. Klaus Dicke

per la Philosophische Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena
rappresentata dal
Preside, Prof. Dr. Hermann Funk

e

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
rappresentata dal
Magnifico Rettore, Prof. Stefano Pivato

riguardante

l'attivazione di un corso di laurea magistrale congiunto binazionale con doppio diploma in „Interkulturelle Personalentwicklung und Kommunikationsmanagement“ e „Lingue per la didattica, l'editoria e l'impresa – curriculum Comunicazione interculturale d'impresa“.

Presupposti

Entrambe le Università hanno già attivato corsi di laurea magistrali nell'ambito della comunicazione interculturale d'impresa. L'Università di Jena ha attivato presso la Philosophische Fakultät il corso di laurea magistrale in „Interkulturelle Personalentwicklung und Kommunikationsmanagement“, l'Università di Urbino offre presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere il corso di laurea magistrale in „Lingue per la didattica, l'editoria e l'impresa“ con un curriculum in „Comunicazione interculturale d'impresa“. I due corsi di laurea presentano numerose coincidenze e similitudini riguardanti i contenuti, gli obiettivi e l'organizzazione didattica.

La focalizzazione sulla comunicazione interculturale e la possibilità di specializzazione in una o due culture specifiche prevista in entrambi i corsi suggeriscono la possibilità di una maggiore coordinazione dei corsi e l'integrazione di un prolungato periodo di studio all'estero nei programmi.

Premesso ciò, le due Università, dichiarano la loro intenzione di realizzare un corso di laurea magistrale congiunto, che offra ad alcuni studenti iscritti nei rispettivi percorsi magistrali la possibilità di frequentare un anno di studio nell'Università partner e di acquisire, a conclusione del percorso formativo, i requisiti richiesti per il conferimento della laurea magistrale in entrambe le Università e il conseguente rilascio del diploma di "laurea magistrale" da parte di entrambi gli Atenei, secondo la normativa vigente.

In particolare le Università partner si impegnano a rispettare le seguenti condizioni generali:

§ 1

Ogni Università nomina, attraverso la struttura competente, sia la Facoltà o, per l'Università di Urbino il "Dipartimento di Studi Internazionali: Storia. Lingue. Culture (DISTI)", un responsabile per la progettazione e realizzazione del corso di laurea congiunto, con funzioni propositive ai fini della progettazione del corso congiunto, all'acquisizione di risorse esterne (ad esempio borse di studio o finanziamenti esterni), di facilitazione per quanto riguarda gli adempimenti di carattere amministrativo, in particolare in rapporto all'Università partner.

§ 2

L'obiettivo della convenzione è l'istituzione di un corso di laurea magistrale che conferisca un doppio titolo (double degree). Il corso di laurea magistrale ha una durata normale due anni (quattro semestri) e prevede il conseguimento di un numero di crediti formativi (cfu) pari a 120. Gli iscritti al percorso "congiunto" dovranno trascorrere un periodo minimo di due semestri presso l'Università partner e acquisire durante questo periodo un numero di cfu indicativamente pari a 60. I crediti formativi universitari verranno maturati secondo le modalità di verifica vigenti nell'Università ospitante. La tesi finale elaborata dallo studente dovrà avere un correlatore rappresentante dell'Università partner.

I responsabili dei corsi di laurea elaboreranno congiuntamente un Regolamento didattico dettagliato sulla base degli ordinamenti vigenti, contenente un prospetto del piano di studi che corrisponda agli obiettivi formativi del percorso. Il piano di studi contiene i moduli di insegnamento previsti per il percorso, il numero di cfu per ogni insegnamento e il nome del docente responsabile dell'attività didattica, nonché le ulteriori precisazioni sulle modalità di fruizione dell'offerta formativa comune. Il regolamento così predisposto è sottoposto ad approvazione dei competenti organi accademici delle Università partner. Il regolamento prevede per gli studenti iscritti al programma l'obbligo di un soggiorno di studio di un anno presso l'Università partner. Il Regolamento del corso di studio andrà ad integrare la presente convenzione e potrà essere modificato previo accordo fra le parti, in tempo utile per la progettazione dell'offerta formativa presso entrambi gli Atenei.

§ 3

Le Università partner riconosceranno reciprocamente agli studenti iscritti ai rispettivi percorsi, libero accesso ai servizi universitari (ad es. alle biblioteche, laboratori, mensa, collegi). Per quanto riguarda la copertura assicurativa valgono le disposizioni dei programmi Erasmus dell'Università presso la quale gli studenti sono iscritti.

§ 4

Gli studenti iscritti al percorso congiunto verranno immatricolati nella loro Università di origine secondo la normativa vigente. Gli studenti iscritti al percorso congiunto devono disporre di buone conoscenze attinenti l'interculturalità, nonché competenze più che buone della lingua del paese partner (livello B2 secondo il quadro europeo per le lingue). Per il periodo del soggiorno all'estero gli studenti verranno registrati presso l'Università partner, a seguito di elenchi forniti dall'Ateneo di iscrizione. Su richiesta dell'Università ospitante verrà confermata la sussistenza dei requisiti di accesso al percorso. L'Università ospitante non applicherà tasse d'iscrizione, contributi e pagamenti se non in ottemperanza a specifiche disposizioni legali di competenza extrauniversitaria.

§ 5

Gli esami sostenuti durante il soggiorno di studio presso l'Università ospitante sono equiparati agli esami dell'Università d'origine, in base al piano di studi contenuto nel regolamento di cui al § 2. Gli esami verranno acquisiti direttamente nella carriera dello studente senza necessità di riconoscimenti da parte delle strutture didattiche.

§ 6

Il DISTI dell'Università di Urbino attiverà per il corso di laurea congiunto un nuovo curriculum dedicato all'interno del corso di laurea magistrale in "Lingue per la didattica, l'editoria e l'impresa" (LM-37). Il piano di studi relativo al nuovo curriculum viene elaborato congiuntamente con l'Università partner.

E' altresì obiettivo comune di entrambe le Università l'attivazione dello scambio di docenti nell'ambito del percorso di studi realizzato congiuntamente. La copertura assicurativa dei docenti ospiti sarà a carico degli stessi, qualora non coperta dall'assicurazione dell'Ateneo di appartenenza. Né l'Università di origine né l'Università ospitante sono obbligate a prendersi carico dell'assicurazione relativa allo stato di salute e possibili incidenti dei docenti ospiti. L'Università di origine non è responsabile per eventuali danni che un proprio docente dovesse recare a terzi presso l'Università ospitante.

§ 7

Il numero massimo di partecipanti al percorso congiunto viene fissato a cinque studenti l'anno per il primo anno di attuazione. La scelta dei candidati avviene in collaborazione tra le due università e sulla base dei criteri già precisati al § 4 e ulteriori che potranno essere eventualmente definiti nel regolamento didattico del percorso di studio. Per quanto attiene le scadenze di carattere amministrativo, valgono i termini dell'università di origine dello studente.

§ 8

Agli studenti che concluderanno positivamente il percorso di studi con l'acquisizione dei crediti formativi previsti, verrà rilasciato da ognuna delle due Università un certificato di laurea, una descrizione qualitativa del percorso svolto (Diploma Supplement) secondo il modello dell'Unione Europea/ Consiglio d'Europa/ UNESCO del Diploma Supplement nonché una pergamena di conseguimento del diploma di Laurea Magistrale. In osservanza del carattere di doppio diploma, i due certificati conterranno l'indicazione dell'Università partner. Le pergamene di laurea saranno sottoscritte dai rappresentanti e funzionari competenti dei rispettivi Atenei, secondo la normativa vigente.

§ 9

Il corso di laurea congiunto verrà attivato a partire dalla sessione invernale dell'anno accademico 2013/14 (Wintersemester 2013/14). La sua istituzione, attivazione e erogazione sarà valutata con cadenza periodica sia da parte dell'università tedesca che da quella italiana.

§ 10

Per il percorso di studi congiunto è obiettivo delle parti quello di sviluppare un sistema di gestione della qualità che si basi sui modelli esistenti in entrambe le università. Il sistema di gestione di qualità del corso di laurea italiano è già certificato ISO 9001. E' intenzione delle parti cercare di estendere questa certificazione al percorso comune.

§11

La durata della presente convenzione è fissata in tre anni accademici dal momento della stipula. Se nessuna delle parti ne richiederà la cessazione, la convenzione sarà automaticamente rinnovata di due anni. Ogni richiesta di revoca della convenzione dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno un anno accademico.

§12

Le Università partner permetteranno agli studenti iscritti di terminare il percorso di studi in caso di cessazione della convenzione.

§13

Entrambe le Università si impegnano a dare diffusione dell'iniziativa.

§14

La presente convenzione verrà stilata in lingua tedesca e italiana.

Urbino, 10/11/2013

per la Philosophische Fakultät
der Friedrich-Schiller-Universität Jena
rappresentata dal
Preside, Prof. Dr. Hermann Funk



Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Magnifico Rettore

Prof. Stefano Pivato



Friedrich-Schiller-Universität Jena

Magnifico Rettore

Prof. Dr. Klaus Dicke

